



COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **41**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE AMMISSIONI IN CASE DI RIPOSO O IN CASE PROTETTE.

L'anno millenovecentottantotto addi sei
del mese di Aprile alle ore 20,30 In Casina e nella solita
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria
di I° convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

1. - Cristofori Franco
2. - Caroll Battista
3. - Tamelli Antonio
4. - Filippi Fausto
5. - Leuratti Pio
6. - Gregori Nazzareno
7. - Margini Olimpio
8. - Domenichini Ercole
9. - Rabotti Vittorio
10. - Grasselli Marco
11. - Conconi Bruno
12. - Ganapini Sirio
13. - Paoli Verter
14. - Rossi Paolo
15. - Capelli Mario
16. - ~~Severi Emilio-Alfonso~~
17. - Predieri Danilo
18. - Innocenti Leopoldo
19. - Torri Graziano
20. - ~~Busanelli Domenico~~
Pattarozzi Bruno

Presenti	Assenti
si	
si	
	si
si	
	si
si	
si	
si	
	si
	si
si	
si	
si	
si	
si	
	si
si	
	si
TOTALI	
13	6

Assiste il Segretario del Comune Sig. Rat' dr. Mario

Il Signor Cristofori Franco nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, e che la loro convocazione è seguita nelle prescritte forme di legge,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto, previa designazione
dei scrutatori Signori. 1) Conconi Bruno; 2) Torri Graziano; 3) Filippi Fausto.

Il Sindaco presidente invita l'assessore Margini Olimpio a presentare il regolamento in discussione dopo di che apre la discussione.

Interviene il consigliere Predieri il quale ritiene di sollevare al riguardo gli punti sollevati in precedenti oggetti posti all'ordine del giorno.

Dichiara quindi per quanto riguarda il regolamento in discussione che lo stesso è ben impostato e che è stato fatto un buon lavoro, però ritiene non corretto approvato questo tipo di regolamento alla fine di un'amministrazione mentre doveva a suo parere essere dei primi adempimenti da portare a termine assieme a quello riguardante l'assistenza domiciliare. Dichiara di rendersi ben conto dell'urgenza di provvedere, però tale urgenza riguarda tutte le cose, e sarebbe stato più opportuno lasciare tale compito alla nuova amministrazione, coinvolgendo le frazioni, che a suo parere hanno molte cose da dire al riguardo. Ribadisce quindi di avere notevoli perplessità ad approvare un tipo di regolamento quello in discussione, slegato da quello per l'assistenza domiciliare, che ritiene essere strettamente legata al problema in esame, e senza aver consultato i Consigli di frazione. Ritiene che detti Consigli si debbano esprimere in materia e che sarebbe stato opportuno lasciare alla nuova amministrazione il compito di approvare il regolamento in discussione e conclude il suo intervento annunciando l'astensione del suo gruppo.

Risponde brevemente l'assessore Margini il quale tiene a sottolineare come sia molto difficile regolamentare in materia di assistenza domiciliare perchè occorre fare una serie di considerazioni essendo i casi uno diverso dall'altro e ricorrendo spesso casi limitati. È vero, prosegue, che a quanto gli risulta che nell'intera provincia esistono uno o due regolamenti di tale tipo, per cui l'Amministrazione ha pensato di operare partendo dal regolamento proposto. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei Consigli di frazione, premesso che la materia è complessa e richiede una conoscenza approfondita del problema, precisa che si è ritenuto di non interessare i Consigli di frazione mai in scadenza rinviando la questione a quando saranno insediati quelli nuovi. Replica brevemente il consigliere Predieri per sottolineare che anche il problema dell'assistenza domiciliare, pur complicato, è urgente, in quanto sono stati sollevati dubbi sull'utilità di intervenire in certe situazioni, sui modi e sui costi conseguenti. Quindi dichiarando che pur apprezzando per quanto ne può capire, il lavoro fatto dall'assessore non si sente di approvare un regolamento che riguarda un problema tanto importante senza che attorno ad esso vi sia stato il coinvolgimento dei Consigli di frazione. Dopo di che non avendo altri chiesto di parlare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'opportunità di procedere alla regolamentazione delle ammissioni in casa di riposo o in case protette;

VISTA l'apposita bozza di regolamento composta di n.12 articoli e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

CON undici voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli undici consiglieri presenti e votanti, si sono astenuti i consiglieri Torri e Predieri;

D E L I B E R A

- 1) - di approvare l'allegato regolamento per l'ammissione in casa di riposo o in case protette, che, composto da n.12 articoli, forma parte integrante della presente deliberazione.

REGOLAMENTO PER LE AMMISSIONI IN CASA DI RIPOSO O CASE PROTETTE

La finalità del presente regolamento è quella di rendere più trasparenti ed omogenei gli interventi dell'Amministrazione Comunale, nei confronti dei cittadini che chiedono l'ammissione in Casa di Riposo.

ART. 1

L'entrata in Casa di Riposo o Casa Protetta deve essere intesa come soluzione limite, quando cioè è impossibile trovare reali alternative assistenziali che favoriscono la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente.

ART. 2

L'entrata in Casa di Riposo va destinata con priorità alle persone non autosufficienti per le quali è indispensabile una tutela, un aiuto, un'assistenza a livelli intensi e continuativi.

ART. 3

La possibilità di ammissione in Istituto, non deve essere esclusa a priori in situazioni di autosufficienza.

In questi casi va proposto in alternativa il Servizio di Assistenza Domiciliare anche intensivo, al fine di allontanare il rischio della istituzionalizzazione.

ART. 4

Nella scelta della Casa di Riposo o Casa Protetta sarà data priorità a quella esistente sul territorio comunale e a quelle esistenti nel territorio della U.S.L. n.13.

L'anziano che richiede l'ammissione, potrà eccezionalmente e transitoriamente essere collocato in istituzioni esistenti sul territorio della Provincia, quando è impossibile reperire un posto letto nelle strutture della zona e quando le condizioni psico-fisiche e familiari dell'anziano stesso richiedono una collocazione urgente, perchè non realizzabile alcun intervento assistenziale domiciliare.

ART. 5

Il ricovero può essere autorizzato nei seguenti modi:

- a) sistemazione definitiva, quando presumibilmente le condizioni di non autosufficienza sono da intendersi irreversibili;
- b) collocazione temporanea, determinata da particolari condizioni che limitano nel tempo le esigenze assistenziali intensive e quando dette prestazioni non trovano soluzioni all'interno delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare;
- c) ricovero solo diurno o solo notturno.

In ogni caso il ricovero temporaneo deve sussistere solo in presenza delle condizioni che l'hanno determinato: in assenza di queste, deve essere garantito il rientro dell'anziano nel proprio ambiente.

ART. 6

In adempimento a quanto previsto dal precedente articolo, dovrà realizzarsi tra il personale del Servizio Domiciliare e quello della Casa di Riposo una indispensabile collaborazione al fine di garantire continuità di programmi rivolti all'anziano.

ART. 7

Tutti gli anziani che entrano in istituzione dovranno contribuire alle spese di mantenimento versando parte della pensione di cui sono titolari, dedotta la somma lasciata all'anziano e determinata dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle indicazioni previste dalla L.R. N°2/85, nonché delle reali esigenze dell'anziano che entra in struttura.

L'Amministrazione Comunale non interviene nel pagamento della retta nel caso che la pensione sia sufficiente a coprire la retta e quando sussistono condizioni di autosufficienza che possono trovare soluzioni nel Servizio di Assistenza Domiciliare.

ART. 8

Al mantenimento dell'anziano in istituzione dovranno inoltre concorrere anche i parenti tenuti per legge al mantenimento come previsto dall'art.433 del Codice Civile.

All'atto della domanda per l'ammissione in Casa di Riposo o Casa Protetta dovranno essere illustrate ai familiari le modalità inerenti alla compartecipazione al pagamento della retta.

Gli stessi dovranno sottoscrivere un impegno a far fronte al pagamento della quota di loro spettanza.

ART. 9

Al fine di stabilire le rispettive quote di cui al precedente art., dovrà essere presentata la denuncia dei redditi (Mod.740 e 101) di tutti i parenti tenuti per legge al mantenimento, ovviamente con i redditi dell'anziano direttamente interessato.

ART.10

Nel caso di anziani soli e non autosufficienti proprietari di beni immobili il Comune si farà carico della retta di mantenimento solo nel caso in cui l'anziano accenderà ipoteca volontaria a favore del Comune sui beni stessi, con le modalità e nei termini che verranno fissati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART.11

L'autorizzazione all'entrata in Casa di Riposo viene deliberata dalla Giunta Municipale, sentito il parere dell'Ufficio Assistenza e Servizi Sociali.

ART.12

Le condizioni socio-finanziarie degli anziani ricoverati in Casa di Riposo e per i quali l'Ente Locale interviene economicamente per la retta di ricovero verranno verificate annualmente.


COPIA

DELIBERAZIONE N.

Trasmessa all'Organo di controllo - ALBO

Il ~~8 FEB. 1999~~ Prot. n. 632

4



COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AMMISSIONI IN CASE DI RIPOSO O IN CASE PROTETTE APPROVATO CON ATTO C.C. N. 41-88

L'anno millenovecentonovantanove addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 20.30 in Casina e nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

- 1 Filippi William
- 2 Incerti Franco
- 3 Caraffi Libero
- 4 Rinaldi Afro
- 5 Ghirelli Gabriele
- 6 Rossi Pier Domenico
- 7 Bianchi Massimo
- 8 Spaggiari Ercole
- 9 Domenichini Ercole
- 10 Guidetti Cesare
- 11 Mistrali Domenico
- 12 Guidetti Sergio
- 13 Tavasani Giancarlo
- 14 Pavesi Ivano
- 15 Riva Matteo
- 16 Giuliani Paolo
- 17 Venturi Claudia

Presidente

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì
	Sì
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
12	5

Assiste il Segretario Comunale, Schiena Dott.ssa Michela. Il Sig. Filippi William, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, e che la loro convocazione è seguita nelle prescritte forme di legge, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, previa designazione dei scrutatori Signori Caraffi Libero, Ghirelli Gabriele, Mistrali Domenico.

cui l'anziano accenda ipoteca volontaria a favore del Comune sui beni stessi, con le modalità e nei termini che verranno fissati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni esposte dal Vice Sindaco Rossi Pier Domenico, modificare l'art. 10 di cui sopra, prevedendo la possibilità di utilizzare la procedura dell'ipoteca nel caso in cui l'anziano non abbia parenti civili obbligati e la possibilità di permettere all'anziano di riconoscere un debito nei confronti del Comune sulle somme contributive che erogherà per pagare la retta di degenza;

VISTO pertanto l'art. 10 modificato come sopra detto, che risulta del seguente tenore:

“Nel caso di anziani soli e non autosufficienti proprietari di beni immobili, il Comune si farà carico della retta di mantenimento solo nel caso in cui l'anziano riconosca l'obbligo del debito a favore del Comune, nei limiti della spesa presunta e che il Comune stesso si accollerà , in relazione alla durata della degenza. Gli obbligati di cui all'art 8 comma primo possono succedere nel riconoscimento del debito accollandosi gli oneri assunti dal Comune”

VISTO altresì lo schema di dichiarazione di riconoscimento del debito a favore del Comune allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO infine lo schema di procura irrevocabile alla costituzione d'ipoteca, allegato al presente atto sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTI gli stessi regolari e meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che sulla proposta delle presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica ed il ragioniere comunale, per quanto riguarda la regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art.53 della legge 08-06-1990,n.142

Con votazione unanime legalmente espressa dai 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, l'art. 10 del regolamento comunale per l'ammissione in case di riposo o in case protette, approvato con atto deliberativo di C.C. n. 41 del 4.6.1988, inserendo dopo le parole “solo nel caso in cui l'anziano ”, le seguenti parole “riconosca l'obbligo del debito a favore del Comune, nei limiti della spesa presunta e che il Comune stesso si accollerà , in relazione alla durata della degenza. Gli obbligati di cui all'art 8 comma primo possono succedere nel riconoscimento del debito accollandosi gli oneri assunti dal Comune” ed eliminando altresì le seguenti parole “con le modalità e nei termini che verranno fissati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale”, dando atto che il testo dell'art. 10 a seguito delle modifiche apportate, risulta del seguente tenore:

“Nel caso di anziani soli e non autosufficienti proprietari di beni immobili, il Comune si farà carico della retta di mantenimento solo nel caso in cui l'anziano riconosca l'obbligo del debito a favore del Comune, nei limiti della spesa presunta e che il Comune stesso si accollerà , in relazione alla durata della degenza. Gli obbligati di cui all'art 8 comma primo possono succedere nel riconoscimento del debito accollandosi gli oneri assunti dal Comune”

2. di approvare lo schema di atto di riconoscimento del debito a favore del Comune nonché lo schema di procura irrevocabile alla costituzione di ipoteca, che allegati al presente atto

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO

Premesso:

- c) Che l'art 10 del vigente regolamento prevede l'obbligo per l'anziano ospitato in struttura con parte di retta a carico del Comune proprietario di beni immobili di riconoscere al Comune l'obbligo del debito, nei limiti della spesa presunta e che il Comune stesso si accollerà, in relazione alla durata della degenza. Gli obbligati di cui all'art 8 comma primo possono succedere nel riconoscimento del debito accollandosi gli oneri assunti dal Comune.
- Che in caso di cessazione del ricovero il Comune potrà esercitare i suoi diritti solo nel caso in cui il debito non venga saldato al momento della cessazione della degenza;

Tutto ciò premesso:

Il/la sottoscritto/a sig./ra _____
Nato/a a _____ il _____
Residente in _____
Via _____

Riconosce il debito, attualmente determinato in via presuntiva in lire _____
Ai sensi dell art. 1988 del Codice Civile, nonché quello definitivamente determinato al momento della cessazione della degenza, pari all'ammontare delle somme anticipate dal Comune a titolo di integrazione della retta.

Li _____

Firma

ALLEGATO B

PROCURA IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE D'IPOTECA

Premesso:

- d) Che l'art 10 del vigente regolamento prevede l'obbligo per l'anziano ospitato in struttura con parte di retta a carico del Comune proprietario di beni immobili di riconoscere al Comune l'obbligo del debito, nei limiti della spesa presunta e che il Comune stesso si accollerà, in relazione alla durata della degenza. Gli obbligati di cui all'art 8 comma primo possono succedere nel riconoscimento del debito accollandosi gli oneri assunti dal Comune.
- Che in caso di cessazione del ricovero il Comune potrà esercitare i suoi diritti solo nel caso in cui il debito non venga saldato al momento della cessazione della degenza;

Tutto ciò premesso:

Il/la sottoscritto/a sig./ra _____
Nato/a a _____ il _____
Residente in _____
Via _____

Conferisce procura speciale irrevocabile al Sig. _____
A garanzia del credito nascente dal mancato pagamento delle rette dovute per l'ospitalità del sottoscritto nella Casa protetta di accoglienza, dirigente del _____
A costituire ipoteca a favore del Comune di Casina si seguente immobile:

natura dell'immobile _____
comune di ubicazione _____
dati di identificazione catastale _____
ragioni confinanti (almeno tre) _____

Acconsente pertanto a che su richiesta di chiunque, venga iscritta corrispondente ipoteca presso l'ufficio dei registri immobiliari di _____
Per un importo massimo di L. _____;

PARERI EX ART. 53 LEGGE 08/06/1990 N. 142

Il sottoscritto Simonelli Maria Grazia – Assistente Sociale - in qualità di responsabile del Servizio interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità tecnica.

Assistente Sociale
f.to Simonelli Maria Grazia

Il sottoscritto Ragioniere Capo ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Il Ragioniere Capo
f.to Mattioli Rag. Maurizio